

“SCIPPO E RAPINA SOCI”

Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni Generali di Assicurazione	p. 3
Modulo di richiesta indennizzo	p. 7

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo
dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Contraente

Banca Popolare Emilia Romagna;

Impresa

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A.;

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Rapina

sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia;

Scippo

furto di cose consumato strappandole di mano o di dosso alla persona;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Valori

denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali diretti causati all'Assicurato dalla perdita di Valori di sua proprietà in conseguenza di:

- a) Rapina;
- b) Scippo;
- c) furto in seguito ad infortunio od improvviso malore;
- d) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui l'Assicurato ha indosso o a portata di mano i Valori; perpetrati sulla persona dell'Assicurato medesimo.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art.3 – Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'art.1 – “Oggetto dell'assicurazione”, ed a parziale deroga di quanto riportato all'art.2 – “Esclusioni”, l'Impresa indennizza:

- I. Rifacimento documenti
le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato stesso nelle modalità di cui all'art.1.
La garanzia è prestata **entro il limite di Indennizzo di €50,00** per singolo Sinistro.
- II. Sostituzione serrature
le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature, con altre uguali o equivalenti, in caso di sottrazione delle chiavi all'Assicurato stesso nelle modalità di cui all'art.1.
La garanzia è prestata **entro il limite di Indennizzo di €100,00** per singolo Sinistro.
- III. Blocco carte bancarie
le spese documentate sostenute dall'Assicurato per attivare il blocco delle carte bancarie (debito, credito, prepagate) sottratte all'Assicurato stesso nelle modalità di cui all'art.1.
La garanzia è prestata **entro il limite di Indennizzo di €25,00** per singolo Sinistro.

Art.4 – Novero degli Assicurati

L'Assicurazione è operante per:

- a) tutte le persone fisiche titolari di pensione erogata dall'INPS, dallo Stato o da altro ente previdenziale, che abbiano conferito al Contraente la delega per l'incasso della pensione tramite accredito della stessa sul conto corrente in essere presso il Contraente stesso;
- b) i Soci del Contraente iscritti nel “Libro Soci”; nel caso di Soci persone giuridiche si devono intendere assicurati gli amministratori delle società;
- c) tutte le persone fisiche titolari di pensione erogata dall'INPS, dallo Stato o da altro ente previdenziale, che abbiano conferito alla Banca Popolare di Ravenna delega per l'incasso della pensione tramite accredito della stessa sul conto corrente in essere presso la Banca stessa.

Art.5 – Effetto e cessazione della garanzia nei confronti degli Assicurati – Tacita proroga

Nei confronti di Assicurati già esistenti alla data di decorrenza della Polizza Collettiva, **la garanzia ha effetto dalle ore 24 di tale data e termina alle ore 24 della data di scadenza della Polizza Collettiva stessa.**

Nei confronti di Assicurati che conferiscano al Contraente o alla Banca Popolare di Ravenna la delega per l'incasso della pensione, oppure che diventino Soci del Contraente, durante l'annualità assicurativa,

la garanzia avrà effetto dalle ore 24 del giorno di conferimento della delega o di iscrizione al “Libro dei Soci” e terminerà alle ore 24 della data di scadenza della Polizza Collettiva.

In caso di tacita proroga della Polizza Collettiva, la garanzia relativa a ciascun Assicurato sarà prorogata per la medesima durata.

In caso di revoca della delega o di cancellazione dal “Libro dei Soci” avvenuta durante l’annualità assicurativa, la garanzia cesserà alle ore 24 del giorno precedente al giorno della revoca o della cancellazione senza alcun rimborso di Premio.

Art.6 – Somma assicurata

La somma assicurata è pari, per ciascun Assicurato a € 500,00. Nel caso di Assicurati pensionati che rivestono anche la qualifica di Soci, la somma assicurata si intende raddoppiata, pari a € 1.000,00.

Art.7 – Estensione territoriale

L’Assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nel mondo intero.

Art.8 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, **l’Assicurato deve:**

- a) farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro ventiquattro ore dal momento in cui si è verificato precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l’entità approssimata del danno;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento; le spese sostenute dall’Assicurato a tale scopo sono a carico dell’Impresa fino al limite della somma assicurata;
- c) entro i cinque giorni successivi trasmettere al Contraente, presso la dipendenza ove è acceso il conto corrente, copia della denuncia di cui alla lettera a) corredandola di una distinta particolareggiata dei valori rubati e degli originali di spesa qualora siano state interessate anche le estensioni di garanzia utilizzando il modulo di richiesta indennizzo allegato alle presenti condizioni di assicurazione.

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente dovrà trasmettere all’Impresa tutta la documentazione entro dieci giorni dal ricevimento.

Art.9 - Esagerazione dolosa del danno

L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Impresa, in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.

Art.10 – Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, **le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti** da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.11 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art.8 – “Obblighi in caso di Sinistro”;

- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'art.18 – "Determinazione del danno".
- I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
- I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
- La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.12 – Determinazione del danno

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro, la somma assicurata relativa all'Assicurato colpito dal Sinistro stesso ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione di Premio.

Art.14 - Limite di Indennizzo

L'Impresa è tenuta al pagamento dell'Indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in Polizza, salvo quanto previsto dall'art.1914 C.C.

Art.15 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Art.16 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.17 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.18 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.20 - Informazioni relative all'Impresa
L'impresa assicuratrice è ARCA ASSICURAZIONI

Art.21 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza Collettiva è quella italiana.

Art.22 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Modulo richiesta di indennizzo

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

N° CONTRATTO

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPAGNIA

N° SINISTRO

DATI DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome:			
Luogo e data di nascita		CF/PI	
N. c/c			
Via civ.			
Cap.....Comune.....			
Provincia.....			
Tel.		Sig. :	
Reperibilità:		giorni	
.....		dalle ore	
.....		alle ore	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora		Località di accadimento del sinistro	
Causa e descrizione dell'evento			
.....			
.....			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)			
DOCUMENTI ALLEGATI:			
.....			
.....			
Referente Filiale Banca		tel.	
Conto corrente sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:			
C/C n°		Intestato a:	
IBAN		ABI	
.....		CAB	
BANCA			
Firma del denunciante		Data	


Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali sensibili

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n° 196/2003 presente nel Fascicolo Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano

- alla comunicazione a terzi dei dati sensibili che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e liquidazione dello stesso.

Luogo e data: Firma: 

“SCIPPO E RAPINA SOCI”

Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione

commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco,

48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato. L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- l'agenzia di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 43